



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COOPERAZIONE FINALIZZATA ALLA PROTEZIONE E ALLA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE

Il Tribunale di Lucca, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca e l'Ordine degli Avvocati di Lucca,

VISTA la Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere;

RILEVATO che l'art. 64bis disp. att. c.p.p., introdotto *ex novo* dall'art. 14 della L. 19 luglio 2019 n. 69, è stato modificato dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. Riforma Cartabia) e così recita al comma 1: *"Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria."*

RITENUTO opportuno procedere ad una revisione del precedente Protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 2022;

CONCORDANO

le seguenti condizioni.

Art. 1. Ambito di applicazione



1. Il presente Protocollo di intesa trova applicazione nei casi previsti dall'art. 64bis disp. att. c.p.p., ossia in relazione ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale o di scioglimento dell'unione civile in cui le parti siano coinvolte in un procedimento penale per uno dei reati previsti dal medesimo art. 64bis comma 1 disp. att. c.p.p.

2. Sebbene il Legislatore, contrariamente a quanto aveva fatto in precedenza, non abbia espressamente circoscritto le ipotesi di reato per le quali opera l'obbligo di scambio di informazioni e la trasmissione degli atti, si può fare riferimento alle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura (Protocollo P22046/2023 del 22/11/2023).

Pertanto, per "reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata" debbono intendersi quelli di cui ai seguenti articoli del codice penale: 575 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma; 558bis; 572, prevedendo l'ipotesi del secondo comma in modo autonomo; 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma; 583bis; 583quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma; 570; 570bis; 609bis; 609ter; 609quater; 609quinquies; 609octies; 612bis; 612ter; 600bis; 600ter; 600quater; 600quater.1; 609undecies; 605, secondo comma n.1, terzo comma e quarto comma.

Art. 2. Indirizzo di posta elettronica dedicato

Al fine di consentire la trasmissione delle richieste di informazioni e delle copie di provvedimenti adottati nel procedimento penale, è istituita una casella di posta elettronica ordinaria corrispondente all'indirizzo codicerosso.tribunale.lucca@giustizia.it, gestita dalla Cancelleria dell'Ufficio Famiglia e dal personale alla stessa assegnato.

Art. 3. Accertamento da parte del Pubblico Ministero circa la pendenza di procedimenti civili e conseguenti comunicazioni

1. Al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art.64bis disp. att. c.p.p., il Pubblico Ministero procedente per i reati individuati all'art.1 del presente Protocollo, avvalendosi della Segreteria degli affari civili della Procura della Repubblica, comunica al Tribunale civile la pendenza del procedimento penale e trasmette gli atti ostensibili ai sensi dell'art. 64bis disp. att. c.p.p., secondo le modalità di seguito specificate:

a) la segreteria del Pubblico Ministero procedente per uno dei reati individuati all'art. 1 del presente Protocollo richiede alla Segreteria Affari Civili della Procura di verificare l'eventuale pendenza di un procedimento civile rilevante;

in ipotesi di riscontro positivo, la Segreteria Affari Civili della Procura ne dà notizia alla Segreteria del P.M. procedente, la quale provvede a **segnalare**



all'indirizzo codicerosso.tribunale.lucca@giustizia.it la pendenza del procedimento penale e a **trasmettere** gli atti di cui all'art. 64bis disp. att. c.p.p. che non siano coperti da segreto e che non siano stati secretati;

- 1.1. in seguito, la stessa Segreteria appone sulla copertina del fascicolo del PM un' annotazione, che reca l'avvenuta comunicazione e la relativa data, nonché il numero di registro generale del procedimento civile pendente, in modo tale da rendere edotte anche le cancellerie del Tribunale penale;
 - 1.2. la medesima annotazione di cui al punto 1.1 viene riportata sul fascicolo che viene formato per il dibattimento nei casi di procedimenti a citazione diretta;
- b) in ipotesi di riscontro negativo, la Segreteria Affari Civili della Procura, annotati gli estremi dei soggetti coinvolti nel procedimento penale, provvede ad effettuare una **nuova verifica periodicamente** (non meno di una volta al mese), nonché a comunicare l'eventuale sopravvenuta pendenza di un procedimento civile alla Segreteria del Pubblico Ministero procedente, che provvederà come indicato al punto a).
2. La Cancelleria dell'Ufficio Famiglia:
- a) annota le segnalazioni pervenute e informa tempestivamente il Giudice civile assegnatario del procedimento, che eventualmente autorizza l'acquisizione degli atti al fascicolo telematico, purché non vi siano ragioni di opportunità che ne sconsiglino l'ostensione mediante deposito agli atti del fascicolo;
 - b) annota le richieste pervenute e verifica l'eventuale corrispondenza con le nuove e successive iscrizioni a ruolo.

Art. 4. Gli atti che devono essere trasmessi dal Giudice penale al Tribunale civile

1. Il Giudice penale, a cura della competente cancelleria, trasmette al Tribunale civile, in particolare all'indirizzo codicerosso.tribunale.lucca@giustizia.it:

- a) copia del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione del procedimento penale;
- b) copia della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati individuati all'art. 1 del presente Protocollo;
- c) ogni altro atto che il Giudice penale ritenga utile ai fini della decisione del Giudice civile.

Art. 5. Collaborazione dei difensori

I difensori potranno evidenziare l'eventuale pendenza di procedimenti penali ovvero l'allegazione di episodi di violenza domestica o di genere, anche mediante il richiamo espresso all'art. 473bis.40 c.p.c. già nell'intestazione dell'atto introduttivo.



Art. 6. Disposizioni relative all'ascolto dei minori e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità

Per l'ascolto dei minori e delle persone offese nell'ambito del procedimento civile e/o per lo svolgimento delle consulenze tecniche d'ufficio - che si svolge secondo le modalità concordate nel Protocollo sottoscritto in data 7.10.2020 - laddove possibile e allo scopo di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria conseguente ad ascolti plurimi, l'Autorità Giudiziaria penale condivide con il Tribunale civile ogni informazione utile, favorendo ogni forma di collaborazione.

Art. 7. Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione.

Lucca, 24 aprile 2024



Il presidente del Tribunale

Dott. Gerardo BORAGINE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gerardo Boragine".

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

Dott. Domenico MANZIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domenico Manzione".

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca

Avv. Flaviano DAL LAGO

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Flaviano Dal Lago".